

n. 853/2022 R.G.

**Il Tribunale di Taranto
Seconda Sezione Civile**

riunito in camera di consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati :

Dott. Francesca Zanna	Presidente rel.
Dott. Annagrazia Lenti	Giudice
Dott. Francesca Perrone	Giudice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

letto il reclamo proposto dalla Banca [redacted] a. avverso l'ordinanza resa da questo Tribunale in data 2/2/2022 nel giudizio di opposizione ex art. 615, 1° comma, promosso dalla [redacted] e iscritto al n. 6938-1/2021 R.G., con la quale il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato con il precetto notificato il 5/11/2021;

esaminati gli atti e udito il relatore ;

premesso in fatto che :

- con sentenza in data 30/9/2019 questo Tribunale ha dichiarato la nullità dell'art. 7, commi 3,4 e 5, delle condizioni generali del contratto di conto corrente stipulato l'11/11/1992(n. 27/87) tra [redacted] , quale titolare della ditta individuale "[redacted]" e il [redacted] s.p.a. e ha condannato la Banca convenuta " al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 32.071,36 oltre interessi come per legge ";
- con atto di precetto notificato 24/10/2019 [redacted] in virtù della predetta sentenza, ha intimato alla Banca il pagamento della complessiva somma di euro



32.791,22 , di cui euro 32.071,36 per capitale ed euro 331,60 per interessi dal 22/12/2016 al 14/10/2019;

-in data 22/11/2019 la Banca ha provveduto al pagamento della somma intimata ;

- con successivo atto di precetto notificato il 5/11/2021 [REDACTED], in forza della medesima sentenza, ha intimato alla Banca il pagamento dell'ulteriore somma di euro 7.154,64 a titolo di interessi sulla sorte capitale calcolati ai sensi dell'art. 1284 , 4° comma, c.c. (d.lgs. n. 231/2002), detratto l'importo di euro 331,60 già corrisposto;

rilevato che, a motivo del reclamo, la Banca reclamante ha dedotto che la richiesta contenuta nel secondo atto di precetto, oggetto di opposizione, di corresponsione degli interessi nella misura prevista dal d.lgs. n. 231/2002 per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali non è fondata alla previsione del titolo esecutivo;

rilevato che il reclamo risulta fondato in quanto:

- in tema esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale , ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie di interessi che ha comminato, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in termini di "interessi legali" o "di legge" , si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi nella misura prevista dalla norma generale codicistica (art. 1284, 1° comma, c.c.), in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale, né può ritenersi consentito al giudice dell'opposizione all'esecuzione di procedere ad integrazione o correzione del titolo esecutivo, atteso che l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dalla citata norma generale ,presuppone l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, che può essere contestato solo attraverso l'impugnazione della decisione di merito, non essendo questa suscettibile di integrazione o correzione in sede esecutiva(cfr. Cass. n. 13811/2013; Cass. n. 22457/2017; Cass. n. 8128/2020). Nel caso di specie la norma



invocata dalla difesa di parte opposta, odierna reclamata, a fondamento della pretesa azionata è quella (speciale) di cui all'art. 17 co.1 del d.l. n. 132/2014 convertito con l. n. 162/2014, che se pure ha aggiunto un comma (il quarto) all'art. 1284c.c., mantiene però la sua autonomia rispetto al testo codicistico;

- la sentenza in data 30/9/2019 di questo Tribunale, costituente titolo esecutivo, ha previsto esclusivamente la corresponsione di interessi "come per legge" senza alcuna ulteriore specificazione che consenta di ritenere che il giudice che l'ha emessa abbia inteso riferirsi specificamente agli interessi moratori per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al d.lgs. n. 231/2002(peraltro neppure richiesti nella domanda);

- da ultimo, va rimarcato che il saggio di interesse previsto dall'art. 1284, 4° comma, c.c. nel testo attualmente vigente si applica esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale anche in relazione alle relative obbligazioni restitutorie. Nel caso, invece, di obbligazioni derivanti da fatto illecito o dalla legge, come nel caso di specie, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione (cfr. Cass. n. 28409/2018; Cass. n. 14512/2022);

ritenuto, pertanto, che nel caso di specie sussistono i "gravi motivi" ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, consistenti in un rilevante fumus boni iuris e nel periculum in mora consistente nella potenziale difficoltà per la Banca a recuperare le somme eventualmente corrisposte in esecuzione dell'impugnato atto di precetto ;

ritenuto conseguentemente che, in accoglimento del reclamo, deve disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato ;



ritenuto che la disciplina delle spese del reclamo è rimessa al giudice dell'opposizione a precetto trattandosi di procedimento cautelare promosso in corso di causa;

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo proposto da [REDACTED] s.p.a. avverso l'ordinanza resa da questo Tribunale in data 2/2/2022 nel giudizio di opposizione ex art. 615, 1° comma, iscritto al n. 6938-1/2021 R.G., dispone la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato con l'atto di precetto notificato in data 5/11/2021;

riserva la statuizione sulle spese di lite della presente fase al giudice dell'opposizione a precetto.

Taranto , 6/7/2022

Il Presidente

Dott. Francesca Zanna

